



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

N. 423/13 R.G.N.R.

N. 1184F/13 R.G.G.I.P.

Il Giudice Alberto ZIROLDI, esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe e vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.:

Ritenuto che la stessa, da intendersi qui integralmente richiamata, vada totalmente condivisa e che ricorra l'ipotesi seguente indicata con la lettera K

- A) la notizia di reato è infondata
- B) non sono emersi elementi di reato _____
- C) - il fatto non costituisce reato
- D) - il fatto non è _____ : previsto dalla legge come reato;
- E) - si deve ritenere che la fattispecie concreta integri un'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti per esclusivo uso personale e quindi di mero illecito amministrativo penalmente irrilevante;
- F) - per gli stessi fatti: 1) - è stata già promossa azione penale; 2) - è già stato instaurato altro procedimento penale.;
- G) - si deve condividere la valutazione del P.M. secondo la quale gli elementi acquisiti all'esito delle indagini svolte non consentono di sostenere l'accusa in dibattimento;
- H) - il reato è estinto a seguito di: 1) - sopravvenuta morte del reo; 2) - maturata prescrizione; 3) - intervenuta remissione della querela; 4) - definizione in via amministrativa; 5) - intervenuta oblazione;
- I) - manca rituale condizione di procedibilità, trattandosi di reato perseguibile a querela _____
- L) l'indagato non è punibile _____
- M) - sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 408/ 411/415 c.p.p.

Dispone l'archiviazione

- del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede _____
- Dispone la confisca e distruzione _____
 - Ordina la confisca e la trasmissione di quanto in sequestro ex art. 88 Att. C.P.P.
 - Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto _____ di _____

Autorizza il rilascio di copia del presente provvedimento e della richiesta del P.M.

Bologna, 15.11.2013


Depositato in Cancelleria

il 18 NOV 2013

A. C. C. C.

A. C. C. C.

Il Giudice
Alberto ZIROLDI



N. 4233/13 R.G. notizie di reato/Mod.21



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di BOLOGNA

Il Pubblico Ministero dott. Rossella Poggioli, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:
CALBUCCI Moris, nato a Sogliano al Rubicone (FO) il 06/11/1961, residente a San Mauro Pascoli (FC) in via Cagnona Nuova n. 1153;
difeso di fiducia dall'avv. Mauro Crociati del Foro di Rimini, con studio in Rimini, via Gambalunga n. 83;

procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data 12/03/2013;

RILEVATO CHE

Il presente procedimento veniva instaurato a seguito di denuncia-querela sporta in data 26/10/2012 da MORRI Umberto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "VERDEBLU S.R.L.", nella quale lamentava la lesione dell'immagine e della reputazione della suddetta società da parte del CALBUCCI.

Quest'ultimo, eletto nel 2009 Consigliere Comunale del Comune di Bellaria Igea Marina nella lista civica "Una città per tutti", a partire dal novembre 2011 richiedeva ripetutamente, anche a mezzo stampa, chiarimenti in merito all'effettivo impiego dei contributi stanziati dal Comune di Bellaria Igea Marina a favore della "VERDEBLU" per la realizzazione di alcuni programmi di promozione e sviluppo turistico per gli anni 2010/2011, anticipando alla stampa l'intenzione di presentare al Consiglio Comunale, che si sarebbe tenuto in data 29/11/2011, un'interpellanza sull'argomento.

La "VERDEBLU", infatti, essendo partecipata al 20% dal Comune di Bellaria Igea Marina, deve qualificarsi come società privata a partecipazione pubblica, la quale, svolgendo attività di interesse pubblico ed in particolare di promozione del territorio e dell'offerta turistica del suddetto Comune, era stata destinataria di finanziamenti comunalmente pari ad € 850.000,00 per il 2010 e ad € 1.100.000,00 per il 2011.

Secondo la querelante, il CALBUCCI, nel mese di novembre 2011, iniziava a fare ripetute allusioni volte a screditare l'immagine di "VERDEBLU", sollevando sospetti di

illegittimità contabili commesse dalla società, e segnatamente: *“per quale motivo sono stati concessi 250 mila euro in più rispetto all'anno precedente?”* (cfr. La Voce di Rimini, 18/11/2011); *“Ho avuto dati economici ma non sono convincenti”* (cfr. Il Resto del Carlino, 18/11/2011).

La “VERDEBLU”, pertanto, organizzava, sempre nel mese di novembre 2011, un incontro pubblico presso il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina, durante il quale veniva illustrato il bilancio del progetto “Bellaria Igea Marina. Un anno con noi. Eventi e promozione 2011-2012”.

Il CALBUCCI, tuttavia, non accontentandosi della relazione fornita dalla “VERDEBLU” avanzava numerose interpellanze in diverse sedute del Consiglio Comunale, ma detta richiesta incontrava l'opposizione del Comune, che rifiutava di fornirgli le fatture o i rendiconti analitici della gestione dei finanziamenti, limitandosi a mettergli a disposizione un foglio excel contenente solo alcune macrovoci di spesa² e a comunicare l'invio delle istanze alla “VERDEBLU”³.

Nel frattempo, il CALBUCCI rilasciava interviste alla stampa locale, nelle quali dichiarava: *“Ritengo che una società che ha beneficiato di un contributo pubblico di 1,1 milioni di euro nel 2011 debba avere una maggiore trasparenza”* (cfr. Il Resto del Carlino di Rimini, 04/03/2012); *“Sostengo che il mio ruolo di consigliere debba essere quello di chiedere e fare domande, ma non di rispondere”* (cfr. La Voce, 28/04/2012); in riferimento alla istituzione della Fondazione Verdeblu, *“Senza dirci nulla è stata creata una fondazione. Il Comune è fuori ma finanzia con un milione”* e *“alcune cifre strappate a partner commerciali che hanno lavorato per Verdeblu potrebbe essere imbarazzanti”* (cfr. La Voce, 16/05/2012).

Successivamente, il CALBUCCI dichiarava ancora in due interviste: *“Molti soldi, spesi per far affluire persone che portano affari solo a pochi”* (cfr. Nuovo Quotidiano, 27/07/2012) e *“Manca la qualità della promozione turistica e gli operatori se ne sono accorti”* (La Voce, 27/07/2012).

Da ultimo, poiché il Comune continuava a negare all'odierno indagato la sussistenza del diritto di visionare la documentazione relativa all'impiego dei contributi elargiti alla

¹ Con istanza del 13/08/2012, prot. 20907, il CALBUCCI chiedeva di avere copia semplice del *“rendiconto analitico dettagliato spese ed entrate dei progetti Bellaria Igea Marina eventi 2010 e Bellaria Igea Marina un anno con noi eventi e promozione 2011, relativi al soggetto Verdeblu Srl”*.

In seguito, il CALBUCCI formulava due nuove istanze di accesso: con quella in data 11/09/2012, prot. 23160 chiedeva di avere copia semplice delle *“fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite del rendiconto del progetto “Bellaria Igea Marina eventi 2010 – soggetto Verdeblu Srl di Bellaria”*; con quella in data 11/09/2012, prot. 23163 chiedeva di avere copia semplice delle *“fatture e distinte dettagliate delle somme entrate e delle uscite del rendiconto del progetto “Bellaria Igea Marina un anno con noi eventi e promozione 2011 – soggetto Verdeblu Srl”*.

Il CALBUCCI, infine, ribadiva le richieste con le istanze del 25/09/2012, prot. 24381 e del 15/10/2012.

² A fronte dell'istanza del 13/08/2012, il Comune rilasciava la seguente documentazione: a) nota del 05/03/2012, depositata dalla società “VERDEBLU” presso il Comune, in data 08/03/2012, prot. 6065; b) n. 1 foglio in formato excel, sottoscritto dalla “VERDEBLU”, contenente n. 5 voci di entrata, pari ad € 541.512,89, e n. 4 voci di uscita, pari ad € 1.113.323,97, relativo al progetto “Bellaria Igea Marina un anno con noi eventi e promozione 2011”; c) n. 1 foglio in formato excel, contenente n. 3 voci di entrata, pari ad € 597.559,23, e n. 7 voci di uscita, pari ad € 1.177.229,12, senza indicazione di alcun progetto e senza alcuna sottoscrizione e/o timbro”; d) determinazione n. 2011/02 del Comune di Bellaria Igea Marina, avente ad oggetto la liquidazione alla “VERDEBLU” della somma di € 170.000,00 per il progetto “Bellaria Igea Marina eventi 2010 – un anno con voi”; e) n. 2 “relazioni finali” della “VERDEBLU”, relative ai due citati progetti “Bellaria Igea Marina un anno con voi eventi e promozione 2011” e “Bellaria Igea Marina eventi 2010 – un anno con voi”.

³ Cfr. atti del 01/10/2012, prot. 2012/25087; del 29/09/2012, prot. 2012/24929; del 15/10/2012, prot. 2012/2e-973; del 26/10/2012, prot. 2012/28224; del 27/10/2012, prot. 2012/28368.

"VERDEBLU" (cfr. missiva del 27/10/2012, prot. N. 2012-28368), il CALBUCCI faceva ricorso al T.A.R., il quale, in data 17/01/2013 (con sentenza depositata in data 04/03/2013), riconosceva, in parziale accoglimento dello stesso, il suo diritto all'esibizione della documentazione e richiesta ed in particolare del libro giornale.

In via preliminare, occorre precisare che la competenza territoriale è limitata solo agli articoli giornalistici pubblicati sulle testate "La Voce di Romagna" ed "Il Nuovo Quotidiano di Rimini", i quali sono stati stampati, rispettivamente, a Medicina e ad Imola.

Ciò premesso, alla luce della documentazione allegata alla querela e di quella prodotta dall'indagato, si osserva brevemente che - anche ammettendo che le espressioni usate dal CALBUCCI possano ritenersi oggettivamente offensive della reputazione altrui - sembra sussistere l'esimente del diritto di critica.

Come è noto, *"il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concentra nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva"* (Cass. 11211/1993, rv. 196419), sicché, in tema di diffamazione a mezzo stampa, *"il rispetto della verità del fatto assume... un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argomenta ad hominem"* (Cass. 4938/2011, rv. 249239).

La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che *"il diritto di critica - i cui limiti scrivanti sono più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca - riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica"* (Cass. 15236/2005, rv. 232125). Pertanto, *"ai fini dell'operatività della critica politica, ancorché sia consentito l'uso di toni aggressivi o di espressioni pungenti, occorre verificare se le espressioni offensive - nella specie indirizzate ad un avversario politico in sede di consiglio comunale - siano pronunciate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio formulato a carico dell'avversario e non rivestano invece carattere di mere contumelie gratuitamente espressive di sentimenti ostili"* (Cass. 7626/2012, rv. 252160), in quanto solo l'espressione che *"ecceda il limite della continenza... anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante"* (Cass. 31096/2009, rv. 244311): *"entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza"* (Cass. 3047/2011, rv. 249708).

Nel caso di specie, si rileva che:

- le espressioni asseritamente diffamatorie si collocano nel contesto di un dibattito pubblico - non circoscritto al descritto ambito locale, bensì esteso all'intero territorio nazionale - riguardante il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici;
- dette espressioni risultano essere state pronunciate da un Consigliere Comunale nell'ambito di una polemica politica avente un'indubbia rilevanza sociale, in quanto relativa alla destinazione dei finanziamenti stanziati dal Comune di Bellaria Igea Marina a favore della "VERDEBLU";

- il contesto nel quale l'indagato ha reso le dichiarazioni in esame ha carattere prevalentemente valutativo, essendosi l'indagato limitato a far valere il proprio diritto di accesso agli atti, a dolersi della mancata trasparenza, nonché a formulare un personale giudizio in ordine alla gestione dei suddetti contributi e, più in generale, della società "VERDEBLU";
- nessuna delle espressioni contestate all'indagato appare connotata da particolare acredine o risentimento nei confronti della querelante, nè risultano essere stati pronunciati insulti od offese rivolti alla stessa.

Peraltro, è opportuno ricordare che la Suprema Corte, in un caso del tutto analogo a quello in discussione, ha affermato la sussistenza dell'esimente del diritto di critica *"alloché il rappresentante di una formazione politica di minoranza compia una lettura o rivisitazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscono espressione di un modo di gestione della cosa pubblica ispirata ad interessi di parte. in quanto la critica - ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale - costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula"* (Cass. 6416/2005, rv. 231397). È stato poi aggiunto che *"rientra nel diritto di critica di un esponente politico indicare all'opinione pubblica eventi che tra loro possono anche non avere connessione logica. Precludere ad un esponente politico nel vivo di una polemica di prospettive siffatte connessioni significa togliere al dibattito politico ogni aggressività, che viceversa ne costituisce un tratto naturale"* (Cass. 761/1998, rv. 211480).

Ne consegue che, avuto riguardo allo specifico contesto in cui è maturata la vicenda e non essendo stato travalicato il limite della continenza e della correttezza di espressione, non può dirsi che la dignità della "VERDEBLU" sia stata in alcun modo lesa, sicché la condotta del CALBUCCI - ove sia ritenuta oggettivamente diffamatoria - deve intendersi scriminata dal diritto di critica politica.

Ritenuta quindi l'infondatezza della notizia di reato, in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Si dia avviso ex art. 408 c.p.p.

Bologna, 3.9.2013

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dot.ssa Rossella Poggioli - Sost.)

Rossella Poggioli